

Riscossione. Con provvedimento delle Entrate fissato il nuovo valore da applicare a partire dal 15 maggio

Sulle cartelle interessi più bassi

La mora da versare per ritardati pagamenti scende dal 5,14% al 4,88%

Salvina Morina
Tonino Morina

■ I debitori fiscali possono tirare un sospiro di sollievo, con una piccola riduzione degli interessi di mora. La misura del 5,14% fissata lo scorso anno, con effetto dal 1° maggio 2014, è stata infatti ridotta al 4,88%, dal 15 maggio 2015.

Il nuovo tasso è dovuto dai contribuenti che pagano in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento e la sua misura è stata fissata da un provvedimento del 30 aprile 2015 del direttore dell'agenzia delle Entrate.

La misura degli interessi di mora è stata oggetto di una continua altalena. Infatti, dopo che, negli anni dal 2009 al 2012, il taglio agli interessi di mora è stato del 2,2854%, in quanto si è passati dal 6,8358% applicabile dal 1° ottobre 2009, al 4,5504%, applicabile dal 1° ottobre 2012, nel 2013, con effetto dal 1° maggio 2013, c'era stata inversione di tendenza, con il tasso al rialzo, fissato nella misura del 5,2333 per cento. Dal 1° maggio 2014, invece, la misura ha ripreso a scendere, passando dal 5,2333% al 5,14%, con un taglio dello 0,0833 per cento. Taglio che prosegue, con effetto dal 15 maggio 2015, in quanto si passa dal 5,14% al 4,88%, con il nuovo provvedimento che prevede

una ulteriore riduzione dello 0,26 per cento.

Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate è previsto dall'articolo 30 del decreto sulla riscossione, Dpr 602/73. Esso stabilisce che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, termine previsto dall'articolo 25, comma 2, del Dpr 602/1973, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del

IL CALCOLO

La percentuale deriva dalla stima della media dei tassi bancari rilevati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

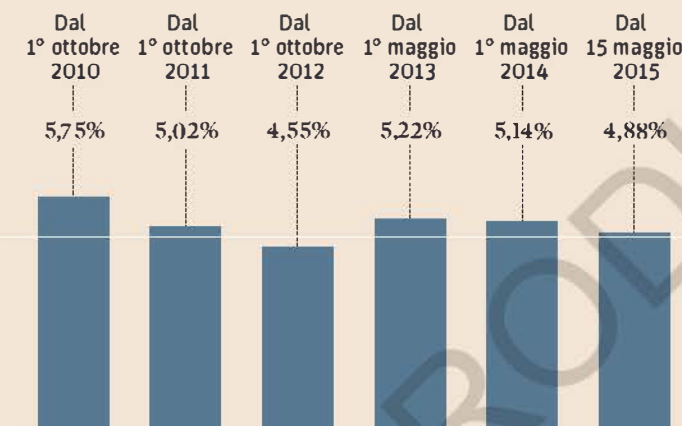
Nelle "motivazioni" del provvedimento si legge che, dopo avere interessato la Banca d'Italia, con una nota del 25 febbraio 2015, è stata stimata nella misura del 4,88% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. In tema di interessi, si ricorda che dal 1° gennaio

2015 è anche cambiata la misura degli interessi legali, che sono passati dalla misura dell'1%, applicata fino al 31 dicembre 2014, alla nuova misura dello 0,5% applicabile dal 1° gennaio 2015. A norma dell'articolo 6 del decreto 21 maggio 2009, sono invece dovuti nella misura del 3,5% annuo gli interessi per le somme versate nei termini, in caso di rinuncia all'impugnazione dell'accertamento (articolo 15, Dlgs 218/97), accertamento con adesione (articolo 8), e conciliazione giudiziale (articolo 48, Dlgs 546/92). Inoltre, per i pagamenti rateali, sugli importi delle rate successive alla prima, le norme relative dispongono che sono dovuti gli interessi legali.

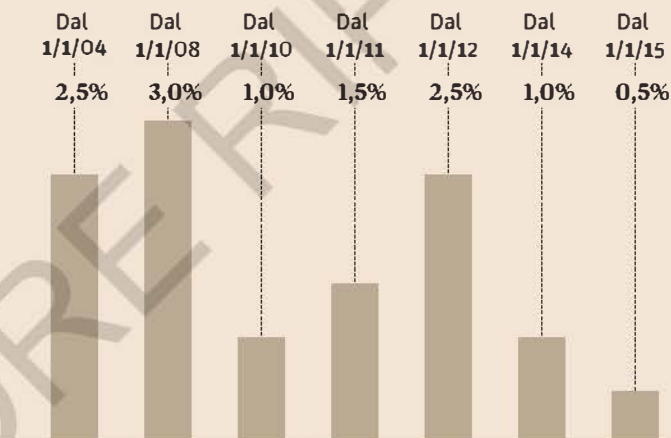
In proposito, va precisato che la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all'annualità in cui viene perfezionato l'atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si allunga fino agli anni successivi. Per esempio, per le adesioni perfezionate dal 1° gennaio 2015 si applica la misura degli interessi legali dello 0,5% annuo, anche se le rate saranno pagate in anni successivi, restando quindi irrilevanti le modifiche eventualmente disposte in tema di interessi legali.

In altalena

LA MORA PER CHI PAGA LE CARTELLE IN RITARDO



GLI INTERESSI LEGALI



Lavoro. Per
Licen
conte

Giampiero Falasca

■ Ai fini del superamento della soglia che trasforma l'obbligo di conseguenza spettare le procedure di formazione e consultazione sindacale previste dalla direttiva comunitaria (CE), il legislatore deve conteggiare solo i sinistri intimati nella sinistralità produttiva dove la dipendente, senza ter

DISCREZIONALITÀ

Per i giudici il legislatore nazionale può adottare anche una nozione restrittiva, non im-

dal diritto comunitario

di quelli attuati presso stabilimenti; resta facoltà per ciascuno membro di adottare la soluzione più restrittiva: questa opzione non è in diritto comunitario.

Con queste motivazioni la Corte di giustizia (sentenza Causa C-104/08) costruisce alcuni concetti essenziali in materia di diritti collettivi.

La questione nas